

OGGETTO: DISPOSIZIONI OPERATIVE A RECEPIMENTO DEI PROTOCOLLI CONDIVISI DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL Covid-19 (in relazione al Protocollo 14 marzo 2020 rivisto il 24/04, aggiornato con nuovo protocollo del 06.04.2021 ed infine con l'attuale "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 30 giugno 2022

Con riferimento all'oggetto, ai sensi di quanto disposto dal vigente **"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"**, promosso dal Governo e sottoscritto con le parti sociali, riepiloghiamo le misure di prevenzione e sicurezza adottate dall'azienda, fatte salve le misure essenziali già disposte e attuate in linea con le direttive ufficiali provenienti dalle istituzioni.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. A tal proposito, azienda, RSU e RLS si incontrano periodicamente dal 16.03.2020 redigendo specifici verbali, per condividere i temi del "Protocollo" che segue, adottato in azienda. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Ecco i contenuti del "Protocollo Condiviso":

01. INFORMAZIONE:

Indicazione
<i>Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:</i> <i>la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);</i> <i>l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;</i> <i>l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.</i> <i>Il datore di lavoro fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.</i>

L'azienda, attraverso il sito internet, le bacheche aziendali e la distribuzione diretta di materiale informativo e formativo, diffonde a tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda a vario titolo, le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, specifici dépliant informativi. Insieme copia delle presenti disposizioni e protocolli di sicurezza e salute. **Si richiede nello specifico:**

- **l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia o l'autorità sanitaria**
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di pulizia delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. Anche nel caso di malattia sviluppata in ambiente domestico.

L'azienda fornisce una informazione adeguata con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. Anche previa la consegna ad ogni lavoratore di istruzioni all'uso e rapida formazione, all'atto del ritiro dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (Disposizioni di sicurezza per corretto uso mascherine cod. 02/02/01 1451 qui allegata)

02. MODALITA' DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO:

Indicazione
<i>Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.</i>
<i>La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.</i>
<i>Qualora, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.</i>

Viene ribadito che in caso di sintomi riconducibili al Covid-19 i lavoratori devono evitare di recarsi sul posto di lavoro e contattare il proprio medico.

Viene raccomandato inoltre a tutti i lavoratori di effettuare la misurazione della temperatura prima di recarsi sul posto di lavoro.

Il rientro in azienda di lavoratori risultati positivi all'infezione da COVID 19 può avvenire solo a seguito di fornita evidenza di negativizzazione del tampone molecolare trasmessa al SPP, che gestisce tali informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy. (Per i non ospedalizzati)

Chi riprende il lavoro dopo periodo di malattia, dovrà comportarsi come previsto da apposita informativa: (Indicazioni operative per rientro da malattia in tempi di Covid - cod. 02/02/01 1453 qui allegata, revisionata in funzioni degli sviluppi legislativi e dei Protocolli nazionali).

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione

03. GESTIONE DEGLI APPALTI:

Indicazione
<i>In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.</i>
<i>L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.</i>

Nell'ambito della procedura di gestione dei contratti d'appalto ex art. 26 D.lgs.81/2008, l'azienda continuerà a fornire all'impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale.

Viene mantenuta appendice al contratto di appalto e comunque inviato agli appaltatori che devono intervenire per lavori all'interno degli stabilimenti Eural Gnutti S.p.A. per la gestione della specifica emergenza legata all'Emergenza Covid-19, ed impegna l'appaltatore al suo integrale rispetto. (cod. SAEMp04.08.07-R-P appaltatori qui allegata).

I fornitori esterni, accederanno in funzione delle indicazioni previste dall'azienda e seguendo la specifica cartellonistica posta sulle porte di ingresso di portineria e magazzino, che ne limitano l'accesso al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Agli autisti esterni non è consentito l'accesso agli uffici. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza interpersonale di un metro durante tutta la sua permanenza in azienda.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno quali appaltatori, sono dedicati solo ed esclusivamente i servizi igienici all'esterno della portineria (ai quali è garantita idonea pulizia giornaliera e sanificazione almeno settimanale), vietato l'utilizzo di quelli del personale dipendente. La fruizione del servizio mensa è riservata solo ai dipendenti e agli appaltatori di manutenzione che operano assiduamente in azienda. Gli autisti esterni che fanno spola tra Rovato e Pontevico, potranno richiedere il cestino agli addetti mensa, entro le ore 11.00, ma non potranno consumare il pasto nel refettorio, allo scopo di evitare commistione tra esterni e interni.

Predisposta apposita informativa da consegnare preventivamente o al momento dell'accesso. (cod. SAEMP04.08.07-R-P visitatori qui allegata).

04. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL'ARIA

Indicazione
<i>Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.</i>
<i>Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione.</i>
<i>Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.</i>
<i>In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.</i>

L'azienda assicura già la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di ristoro, con la collaborazione di ditta specializzata, inclusi i box e uffici di produzione, pulpiti degli impianti principali in cui operano più persone. L'attività di sanificazione viene certificata mensilmente col resoconto degli interventi effettuati

Sono stati distribuiti nei reparti e lungo le linee produttive, appositi nebulizzatori in plastica con prodotto detergente e virucida, opportunamente etichettati, per facilitare pulizie più frequenti a cura dei lavoratori al bisogno, per pulsantiere carriponte, singole postazioni di lavoro, pulpiti, ecc.

05. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Indicazione
<i>È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.</i>
<i>Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.</i>
<i>È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.</i>

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, come da indicazioni già ampiamente diffuse, anche nei servizi igienici sono state affisse prescrizioni per il corretto lavaggio delle mani.

L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani a base di soluzione alcolica, in appositi dispenser collocati in molti punti facilmente individuabili e nelle aree comuni e di passaggio frequente. È raccomandata sempre e comunque la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

Rispettare la distanza interpersonale di un metro. Deve essere tassativamente mantenuta (il virus si diffonde principalmente con le goccioline di saliva) fonte ISS.

06. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Indicazione
<i>Fermi gli obblighi previsti dall'art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.</i>
<i>Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.</i>

Viene eliminato l'obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine da parte dei lavoratori.

Il distanziamento sociale al di sopra di 1 metro resta la principale modalità di protezione.

La protezione individuale è fortemente raccomandata nel caso di impossibilità di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro e nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori. In particolare si fa riferimento al manifestarsi di queste condizioni:

- Riunioni in presenza
- Sposamenti in automobile

L'azienda mette a disposizione di tutti i lavoratori mascherine FFP2, tramite il Servizio Portineria.

Il datore di lavoro, su specifica indicazione del MC (avendo particolare attenzione ai soggetti fragili) o del RSPP, valutate le specifiche mansioni, potrà individuare eventuali aree/mansioni/gruppi di lavoratori ai quali fornire mascherine FFP2, con obbligo di essere indossati.

Ad oggi, si dispone l'utilizzo della FFP2 per tutti i lavoratori fragili, in accordo con il MC.

I lavoratori che non hanno obbligo di utilizzare una mascherina FFP2 possono comunque decidere di indossare mascherine almeno chirurgiche, la cui fornitura però non è a carico dell'azienda.

07. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

Indicazione
<i>L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.</i>
<i>Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.</i>
<i>Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.</i>

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo strettamente necessario di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano. Rimangono in essere le misure e le azioni già intraprese per la mensa: contingentamento ingressi, ampliate le fasce orarie di fruizione pasti, sia a pranzo che a cena, porzioni monodose olio aceto sale ecc., vassoi predisposti con il necessario, posate e pane preimbustati, gel sanificante, distributori bevande contact less, cartellonistica informativa, nastri adesivi sulle pareti per indicare il distanziamento del personale in attesa, ridisposizione tavoli, sanificazioni straordinarie superfici, pulizie, ecc., il tutto in collaborazione con la società fornitrice, il cui personale opera sempre con la mascherina. Durante l'eventuale attesa, durante il passaggio lungo il bancone service e ogni volta ci si debba alzare dal tavolo per qualsiasi motivo è obbligatorio indossare la mascherina.

Con azienda specializzata è stata disposta la sanificazione degli uffici, locali comuni, reparti lavorativi.

Garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera dei locali mensa e degli spogliatoi, con appositi detergenti (a cura della ditta appaltatrice del servizio) e una volta a settimana da ditta specializzata per tavoli, sedie, superfici e pavimenti. Tutte le tastiere dei distributori di bevande, di DPI, e timbratrici saranno sanificati e puliti giornalmente dal 16.03.2020, anche per gli uffici/box di produzione. I pulpiti di comando principali, sanificati almeno settimanalmente.

Rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitare assembramenti in queste aree: non più di due persone per volta ai distributori di bevande.

08. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Indicazione
<i>Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).</i>
<i>Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.</i>

Sono stati organizzati ove possibile orari di ingresso e di conseguenza di uscita scaglionati in modo da ridurre i contatti nelle zone comuni, solo in sala mensa e in alcuni uffici, previo accordi con i rispettivi responsabili. Non è stato possibile farlo ovunque considerando il fatto che già da tempo i dipendenti accedono da punti differenti ai rispettivi reparti, come indicato al punto precedente.

Non si ritiene necessario differenziare la porta di entrata e la porta di uscita da questi locali, visto che non c'è contemporaneità. Cosa invece applicata ai tornelli in ingresso/uscita. Sarà garantita la massiccia presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. Ove possibile, sono state bloccate aperte, le porte di ingresso ai reparti.

09. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Indicazione
<i>Fermo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.</i>
<i>La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.</i>

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente ai responsabili, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Per l'isolamento immediato di una persona presente in azienda che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse è stata individuata l'infermeria aziendale.

Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina FFP2.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

10. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Indicazione
<i>È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.</i>
<i>La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.</i>

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischio – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (ossia il Decalogo esposto in tutte le bacheche e sul sito internet)

Saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia o infortunio.

La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e i tre RLS.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. A tal proposito è stata consegnata ad ogni lavoratore comunicazione generale e agli identificati come "ipersuscettibili" specifica comunicazione destinata al loro medico di famiglia, per la gestione del caso.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.

Per il reintegro di lavoratori dopo l'infezione da COVID19 con ricovero ospedaliero, il Medico Competente visita il lavoratore, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione tramite effettuazione del tampone molecolare secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

11. LAVORO AGILE

Indicazione

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell'emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l'attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l'auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall'art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Non è possibile diversa organizzazione dei livelli produttivi.

12. LAVORATORI FRAGILI

Indicazione
<i>Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili. Le Parti sociali auspicano che vengano prorogate ulteriormente le disposizioni in materia di tutele per i lavoratori fragili, da ultimo prorogate dall'art. 10, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52.</i>

Ribadito ai lavoratori che ogni lavoratore fragile dovrà comunicare obbligatoriamente il suo stato di fragilità al Medico Competente.

Su eventuale disposizione del Medico Competente, tutti i lavoratori fragili, indipendentemente dalla loro mansione, dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2 fornita dall'azienda.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Indicazione
<i>Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali. In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19.</i>

È stato costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e dei RLS. Questo Comitato si riunisce ogni qualvolta ci sia necessità o una qualsiasi richiesta di incontro da parte di uno dei componenti del Comitato. Questi "protocolli" essendo acquisiti da una Disposizione di sicurezza aziendale, diventano un obbligo per i lavoratori, nella tutela della loro salute e sicurezza.

Il Comitato valuta periodicamente l'efficacia delle misure assunte e dispone eventuali modifiche o integrazioni. Per ogni riunione del Comitato, viene redatto specifico verbale che riassume i contenuti dell'incontro.

Il Comitato di verifica delle regole del protocollo istituito dal 16/03/2020 è composto da:

Gabelli Ivo, Conter Mauro, Gazzoli Stefano, Raineri Roberto, Bianchetti Claudio, Bracchi Stefania, Simoni Marco e il Medico Competente aziendale, il dott. Gianluca Diglio di CMPA s.r.l..

14. MODALITÀ DI APPLICAZIONE PROVVEDIMENTI:

Avviso verbale, ossia evidenziare verbalmente al soggetto la violazione del Protocollo (alla prima infrazione);

Segnalazione all'azienda da parte dei soggetti incaricati di cui al punto precedente (alla seconda infrazione). L'azienda provvederà a contestare l'addebito tramite lettera di contestazione ai sensi e per gli effetti della legge 20 maggio 1970, n. 300, alla quale potrà seguire un provvedimento disciplinare ai sensi del CCNL vigente, in funzione della gravità del fatto (richiamo verbale, ammonizione scritta, multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare, sospensione, ecc.).

15. NOTE FINALI

La pandemia si sconfigge soprattutto con i comportamenti individuali, lavandosi spesso le mani, mantenendo le distanze di sicurezza.

Consapevoli che tutte le misure attuate nel protocollo abbiano un forte impatto nelle abitudini quotidiane, si confida nella massima collaborazione e nel senso di responsabilità di ognuno al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti.

La situazione è in continua evoluzione, l'azienda segue attentamente l'evolversi degli eventi e rimane pronta a recepire i provvedimenti istituzionali ufficiali.

Rovato, 01.07.2022

Il Datore di Lavoro
Il Comitato per l'applicazione del Controllo

(copia firmata agli atti)